

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 155/07/2011

FATTO

Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto la Fullcontract s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. R1U030300908/2009 emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 con il quale l'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 39 c. 1 lett. d del DPR 600/73 accertava a carico della società Fullcontract srl per il periodo d'imposta 2003 ai fini IRES il reddito di impresa di Euro 80.410,64, ai fini Irap il valore della produzione di Euro 80.410,64 e ai fini Iva un volume di affari di Euro 1.729.261,00.

A fondamento dell'avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate rileva che la società per l'anno d'imposta 2003 è stata inserita nell'ambito dei controlli dal sistema informativo dell'Amministrazione Finanziaria in base al criterio "O" Omessa dichiarazione Iva e che dagli elementi in possesso è risultato che

- pur esercitando l'attività di Lavori generali costruzione edifici e lavori di ingegneria cod. 45210 non ha presentato la dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2004 periodo d'imposta 2003;
- ha presentato la comunicazione Iva annuale dichiarando un ammontare complessivo di operazioni attive di Euro 1.729.261,00 e operazioni passive per Euro 1.009.921,00;
- ha cessato l'attività di Lavori generali costruzioni edifici e lavori di ingegneria cod. 45210 in data 14.12.2007;
- ha risposto al questionario n. Q00472/2008 notificato al rappresentante legale pro tempore in data 19.07.2008 producendo la seguente documentazione: 1) registro dei corrispettivi; 2) fatture di acquisto e di vendita; 3) cartelle esattoriali relative ai versamenti II.DD. ed Iva effettuati; 4) documenti di trasporto per i quali non sono state trovate le relative fatture; 5) corrispondenza; 6) estratti conto Banca Popolare Commercio ed Industria; 7) estratti conto Unicredit; 8) scrittura di transazione relativa ad un credito di Euro 299.221,76; - la società non ha prodotto i registri Iva vendite ed acquisti richiesti con il questionario;
- le fatture si riferiscono prevalentemente all'acquisto di merci che non riguardano l'oggetto dell'attività.

Precisa che l'ufficio non avendo potuto appurare la regolare registrazione delle fatture di acquisto e di vendita poiché non sono stati prodotti i relativi registri contabili obbligatori, ha proceduto ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. D del D.P.R. 600/73 alla ricostruzione con metodo induttivo dal reddito d'impresa.

In particolare attraverso i dati raccolti sottraendo costi forfettari dalla media dei ricavi delle imprese con la medesima attività operanti nel bacino di utenza di Milano 6 ha ottenuto un reddito d'impresa medio di Euro 84.803,00 (1.824.621,00-1.739.818,00) e ha calcolato la percentuale media di incidenza dei costi sui ricavi pari al 95,35%.

Rapportando tale percentuale ai ricavi dichiarati di € 1.729.261,00 ha ottenuto e riconosciuto costi per € 1.648.850,36 determinando il reddito di impresa in € 80.410,64.

Evidenzia che i dati sono stati assunti come base di riferimento della redditività minima dall'attività esercitata anche in coerenza con la Cassazione secondo la quale tale elemento può costituire la base per fondare le presunzioni di cui all'art. 41 D.P.R. 600/73 su dati e notizie raccolti e l'i di comune conoscenza ed accettazione. Rileva che agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto è stato accertato ex art. 55 del D.P.R. 633/72 un volume d'affari pari a Euro 1.729.261,00 pari all'ammontare complessivo delle

operazioni attive dichiarate ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. D del D.P.R. 600/73 ottenendo un reddito d'impresa di Euro 80.410,64.

Chiede che sia respinto il ricorso e sia confermato l'avviso di accertamento impugnato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.

In data 05.04.2011 la ricorrente deposita memoria esplicativa nella quale ribadisce che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della società ai sensi dell'art. 2495 comma 2 c.c. nel testo introdotto dall'art. 4 del D.Lgs 17.01.2003 n. 6 e pertanto l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 deve essere posto nel nulla in quanto notificato dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione e dopo la cancellazione della società dal registro delle Imprese cita a sostegno sentenza Comm. Trib. Provinciale Cagliari sez. 2 n. 226 del 29/06/2009.

Richiama le conclusioni già proposte nel ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva in via preliminare la Commissione Tributaria adita che l'avviso di accertamento impugnato n. R1U030300908/2009 anno di imposta 2003 emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 in data 16 luglio 2009 nei confronti della Fullcontract Srl rappresentata dal Sig. Br. Lu. St. è stato notificato in data 18/ 19 luglio 2009 al medesimo liquidatore Sig. Br. Lu. St..

E' circostanza pacifica in causa, come emerge dalla ricevuta camerale prodotta dalla ricorrente che la Fullcontract S.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 07/01/08 con istanza del 14.12.2007.

Detto accertamento e' stato notificato al Sig. Br. Lu. St. in data 18/19 luglio 2009 nella sua qualità di legale rappresentante della Fullcontract S.r.l..

Per effetto della riforma del diritto societario in vigore dal primo gennaio 2004 la cancellazione della società dal Registro delle imprese determina anche la definitiva estinzione dell'ente con la conseguenza che i creditori sociali che si attivano per far valere le loro pretese non sono più legittimati a chiamare in causa la società e per essa il legale rappresentante in quanto cessata e non più esistente ma possono agire direttamente ed esclusivamente nei confronti dei soci ovvero del liquidatore in proprio, se il mancato pagamento sia imputabile a costui, ai sensi dell'art. 2495 c.c..

Si applica pertanto la nuova formulazione dell'art. 2495 c.c. secondo cui "Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda se proposta entro un anno dalla cancellazione può essere notificata presso l'ultima sede della società". Invero come rilevato dalla Suprema Corte con sentenza n. 25192/2008 "costituiva ius receptum sulla base della giurisprudenza di legittimità che l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese aveva funzione di pubblicità, e non ne determinava l'estinzione, ove non fossero ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa e che, conseguentemente, fino a tale momento, permaneva la legittimazione processuale in capo alla `società e doveva escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 4062 del 22 febbraio 2010, sulla portata del nuovo

art. 2495 del c.c., si è pronunciata affermando che con la cancellazione dal registro delle imprese si verifica l'estinzione, indipendentemente da creditori (pubblici e privati) non soddisfatti, spingendosi oltre, laddove ha statuito che tale previsione ha validità ex tunc anche per le cancellazioni avvenute prima dell'1 gennaio 2004, e che la stessa ha un'applicazione generalizzata a ogni tipo di società, incluse quindi quelle di persone. Dello stesso orientamento è l'ordinanza n. 21195/2010, sempre della Suprema Corte di Cassazione che ha precisato, rafforzando quanto già sentenziato prima, che la cancellazione dal registro delle imprese produce l'estinzione della società in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti.

Poiche' tale regola deve applicarsi anche ai rapporti di diritto tributario, ritiene la Commissione Tributaria adita che nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 era legittimata ad agire esclusivamente nei confronti "dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi». Ne consegue il difetto di legittimazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 nei confronti dell'inesistente Fullcontract S.r.l. con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato (non essendo la società estinta più legittimata al giudizio e non avendo il suo cessato amministratore alcuna ulteriore capacità di rappresentarla). Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Milano stante il difetto di legittimazione di cui in motivazione annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.